



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**ORIGINALE**

22642/2016

Oggetto

**RESP. CIVILE**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

R.G.N. 12644/2014

**TERZA SEZIONE CIVILE**

Cron. 22642

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Reg. C.I.

- Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Presidente - Ud. 13/10/2016
- Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere - PU
- Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere -
- Dott. CHIARA GRAZIOSI - Rel. Consigliere -
- Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 12644-2014 proposto da:

e in proprio e  
 nella duplice qualità di tutore (la seconda) e  
 protutore (il primo) del proprio figlio interdetto  
 e di legali rappresentanti (entrambi)  
 del proprio figlio minore

elettivamente domiciliati

2016

2035

in ROMA, VIA GREGORIO XI, 13, presso lo studio  
 dell'avvocato MICHELE LIGUORI, che li rappresenta e  
 difende giusta procura speciale a margine del  
 ricorso;

- ricorrenti -

**contro**

EX USL 42 CAMPANIA GESTIONE LIQUIDATORIA;

- intimata -

Nonché da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO già EX USL 42, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. ERNESTO ESPOSITO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE FEDERICI 2, presso lo studio dell'avvocato MARIA CONCETTA ALESSANDRINI, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO GRIMALDI giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente incidentale -

**contro**

e in proprio e nella duplice qualità di tutore (la seconda) e protutore (il primo) del proprio figlio interdetto e di legali rappresentanti (entrambi) del proprio figlio minore ; ( , , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GREGORIO XI, 13, presso lo studio dell'avvocato MICHELE LIGUORI, che li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrenti all'incidentale -

avverso la sentenza n. 1604/2013 della CORTE  
D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 13/10/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA  
GRAZIOSI;

udito l'Avvocato EMILIA MAGGIO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso  
per l'accoglimento del ricorso principale per  
l'inammissibilità del ricorso incidentale.



1. Con sentenza n. 7656/2005 il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda risarcitoria di \_\_\_\_\_ in proprio e quali legali rappresentanti dei figli minori \_\_\_\_\_, per danni da parto subiti da \_\_\_\_\_ condannando pertanto in solido al risarcimento la Gestione Liquidatoria ex Usl 42 e la Regione Campania. Avendo la Gestione Liquidatoria ex Usl 42 proposto appello, ed essendosi costituiti resistendo i \_\_\_\_\_, anche quali legali rappresentanti dei minori \_\_\_\_\_ nonché \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ divenuti frattanto maggiorenni - eccependo tra l'altro la tardività dell'appello -, con sentenza del 5-22 aprile 2013 la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello per tardività, compensando le spese.

2. Hanno presentato ricorso \_\_\_\_\_, in proprio e quale tutore di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, in proprio e quale protutrice di \_\_\_\_\_, entrambi anche quali legali rappresentanti di \_\_\_\_\_, nonché \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_, sulla base di un unico motivo che denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn.3 e 4, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1175, 1176, 1337, 1366, 1375, 1460, ultimo comma, e 2233 c.c., 88, 91, primo comma, 92, secondo comma, 112, 132, secondo comma, n.4 c.p.c., 118 att. c.p.c., 2, 3, 24 e 111 Cost., per avere il giudice d'appello compensato le spese del grado, e senza un'adeguata o comunque reale motivazione.

Si difende con controricorso Asl Napoli 1 Centro - già Gestione Liquidatoria ex Usl 42 -, che propone anche ricorso incidentale "eventuale". Eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per omessa chiamata in causa della Regione Campania, litisconsorzio necessario, e presenta come motivo del ricorso incidentale "violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., numero 4 e 5 c.p.c., per nullità per falsa applicazione del diritto nonché priva di motivazione sufficiente e corretta, per omesso esame del merito nonché circa i fatti decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussione" nonché "violazione, falsa, sufficiente e corretta (sic) applicazione dell'art. 360 c.p.c., n.4". Dopo questa unica rubrica, prosegue il ricorrente incidentale con la frase: "Precisando i seguenti motivi". Quindi adduce che "in via preliminare" si censurano le argomentazioni della sentenza del secondo grado sulla tardività dell'appello da cui deriverebbe l'inammissibilità dello stesso. E "nel merito" sostiene che la corte territoriale doveva "conformare la sua decisione previa la corretta valutazione della tempestività dell'Appello ed anche sui seguenti argomenti, tutti rilevanti" (che brevemente sono illustrati): il primo argomento è che "non ricorre una responsabilità contrattuale della Gestione Liquidatoria ex Usl 42<sup>h</sup>; il secondo la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni perché derivanti da fatto illecito; il terzo, che non ricorre neppure una responsabilità precontrattuale.

9  
4

Dal ricorso incidentale si difendono con controricorso i ricorrenti principali, i quali hanno depositato altresì memoria ex articolo 378 c.p.c.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso principale è fondato.

Va premesso che nell'eccepire l'asserita pretermissione della Regione Campania come litisconsorte necessario la Gestione Liquidatoria ex Usf 42 non evidenzia alcun interesse della suddetta regione a partecipare al giudizio - interesse che in effetti non emerge, trattandosi di questione relativa alla condanna alle spese dell'appellante, che è stata soltanto la Gestione Liquidatoria - , per cui, a parte ogni altro rilievo, in rapporto al principio della ragionevole durata del processo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tale soggetto costituirebbe una chiara diseconomia processuale (da ultimo Cass. sez. 3, 20 gennaio 2016 n. 895, che rimarca come la integrazione del contraddittorio costituisca appunto una diseconomia di tal genere qualora non vi sia un reale *vulnus* al diritto di difesa; sulla stessa linea v. p. es. S.U. 14 maggio 2013 n. 11523, per cui l'attuazione dei principi di cui all'articolo 111 Cost. impone un contemperamento tra le esigenze di natura pubblicistica e il litisconsorzio necessario, conducendo quindi alla necessità di un reale interesse a contraddire del soggetto pretermesso affinché la pretermissione abbia incidenza), onde tale eccezione risulta del tutto priva di consistenza.

Per quel che concerne, allora, l'unico motivo del ricorso, si deve dare atto che, dopo avere riconosciuto l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivo, la corte territoriale ha compensato integralmente le spese per la natura processuale della decisione e perché la tardività sarebbe stata un vizio di immediata percezione, rilevabile d'ufficio.

In tal modo, a tacer d'altro, la corte territoriale ha violato il principio della soccombenza, poiché questo non trova limite nel contenuto processuale della decisione né tanto meno nella rilevanza d'ufficio di quel che ha portato alla soccombenza stessa. D'altronde - si nota *ad abundantiam* -, nel caso di specie, come già sopra si è visto, non si trattò di un rilievo d'ufficio, bensì di una immediata eccezione avanzata dagli appellati.

Deve pertanto accogliersi il ricorso, e, vista la natura del suo oggetto, risulta altresì applicabile l'articolo 384, secondo comma, c.p.c. non occorrendo accertamenti di fatto.

Si liquidano pertanto le spese del secondo grado in € 6500 per lo studio, € 3300 per la fase introduttiva e € 8100 per la fase decisoria. Tenuto conto della pluralità degli assistiti si giunge



ad un importo complessivo di € 21.400, oltre a spese generali ed accessori di legge, somma che, visto quanto richiesto in sede d'appello, deve essere devoluta al difensore antistatario.

4. Il ricorso incidentale, come sopra si è sintetizzato, presenta anzitutto una censura del tutto generica in ordine alle "argomentazioni" della sentenza d'appello sulla tardività del gravame, genericità che la conduce alla inammissibilità, anche a prescindere dal fatto che la scansione temporale emergente dagli atti conferma la valutazione del giudice d'appello. Parimenti inammissibili sono i tre successivi argomenti, dal momento che la tardività dell'appello ha condotto al giudicato interno in relazione al loro contenuto.

Tutto il ricorso incidentale risulta quindi inammissibile.

In conclusione, la ricorrente incidentale deve essere condannata a rifondere ai ricorrenti principali le spese del grado, liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso principale e decidendo nel merito condanna la Gestione Liquidatoria ex Usi 42 a rifondere le spese del grado d'appello, liquidate in un totale di € 21.400, oltre a spese generali ed accessori di legge, con devoluzione al difensore antistatario.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale e condanna la ricorrente incidentale a rifondere ai ricorrenti principali le spese del grado, liquidate in € 2500, oltre a € 200 per esborsi e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma il 13 ottobre 2016

Il Consigliere Estensore

Chiara Graziosi

Il Presidente

Maria Margherita Chiarini

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 8 NOV. 2016  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA